



*Consiglio Provinciale
dei
Consulenti del Lavoro
di Napoli*

A CURA DELLA COMMISSIONE COMUNICAZIONE DEL CPO DI NAPOLI

Dentro la Notizia

14/2013

GENNAIO/14/2013 (*)

31 Gennaio 2013

**LA RIDUZIONE DELLA
DEDUCIBILITÀ (AL 20%) DELLE
AUTOVETTURE IMPOSTA DALLA
LEGGE N. 228/2012 C.D. “ LEGGE DI
STABILITÀ 2013” NON SI APPLICA AI
CONTRIBUENTI MINIMI CHE
CONTINUERANNO AD APPLICARE
LA DEDUCIBILITÀ DEL 50%.**

Come noto, fino al 2012 - ai fini delle imposte sui redditi - l'art. 164 del D.P.R. 22.12.1986 n° 917 (TUIR) prevedeva che le spese e gli altri componenti negativi relativi ad autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli che non fossero destinati a essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali

nell'attività propria dell'impresa, fossero deducibili nella misura del **40%** (entro determinati limiti).

Successivamente la suddetta percentuale di deducibilità ha subito variazioni in diminuzione, dapprima con la c.d. **Riforma del lavoro** che ha portato dal 40% al 27,5% la quota deducibile delle spese relative ai veicoli adibiti a uso promiscuo (*cf.* Dentro la notizia n. 56/2012), per poi - da ultimo - subire una ulteriore riduzione a seguito della c.d. "**Legge di stabilità 2013**" che **ha ridotto la suddetta percentuale di deducibilità al 20% con decorrenza dal 01/01/2013.**

Pertanto a partire dall'anno d'imposta 2013 la deducibilità dei costi riferibili alle autovetture aziendali dovrà avvenire rispettando i limiti sotto indicati:

| MEZZO | COSTO AMMESSO FISCALMENTE | COSTO MASSIMO FISCALMENTE DEDUCIBILE |
|------------------------------|----------------------------------|---|
| AUTOVETTURE E CARAVAN | EURO 18.075,99 | EURO 18.075,99 * 20% = 3.615,19 |

Tale novità non coinvolgerà i contribuenti che si avvalgono del "Regime dei Minimi".

Per tale regime sono, infatti, previste delle regole particolari di determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sul reddito.

Il regime dei minimi – in vigore dal 2008 e modificato dal D.L. 98/2011 – non segue le regole di deduzione previste dal TUIR per le autovetture o comunque per tutti i beni utilizzati in maniera promiscua, cioè per motivi aziendali e personali, come ad esempio i telefoni fissi o mobili.

La Finanziaria 2008, all'art. 1 comma 96, ha previsto, infatti, che il reddito dei soggetti che rientrano nel regime "***è costituito dalla differenza tra l'ammontare dei ricavi o compensi percepiti nel periodo d'imposta e***

quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'attività d'impresa o dell'arte o della professione".

Tutto ciò è stato anche confermato:

- **dalla circolare n. 7/E/2008** nella quale testualmente è riportato: *"a prescindere dalle disposizioni del TUIR che prevedono uno specifico limite di deducibilità per le spese di acquisto delle autovetture e dei telefonini, si ritiene che, come precisato con la circolare n. 73/E del 2007, al paragrafo 2.1, trattandosi di beni ad uso promiscuo, tali spese rileveranno, in ogni caso, nella misura del 50 per cento del relativo corrispettivo. La stessa limitazione si applica anche ai canoni di leasing nell'ipotesi in cui i menzionati beni siano ad uso promiscuo ed acquisiti mediante un contratto di leasing finanziario"*
- **dalla Circolare n. 12/E del 19 febbraio 2008** dell'Agenzia delle Entrate, dove si sostiene che: *"le regole di determinazione del reddito dei soggetti che rientrano nel regime dei minimi sono dettate dall'articolo 1, comma 104, della legge finanziaria 2008, e pertanto con riferimento a tali soggetti non trovano applicazione le regole ordinarie di determinazione del reddito dettate dal Testo Unico delle Imposte sui redditi"*.

Tanto premesso, atteso che le modalità di determinazione del reddito d'impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva non sono mutate, ***si ritiene che i chiarimenti resi sul punto dall'Amministrazione finanziaria fino al 2011 conservino la propria validità anche con riferimento ai cosiddetti "nuovi minimi", vale a dire i soggetti che aderiscono al "regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità" di cui al DL 98/2011.***

Pertanto, ***le auto di imprenditori e professionisti "nuovi minimi" usufruiscono di una disciplina fiscale di favore: infatti continuano,***

anche nel 2013, a dedurre il 50% dei costi, non trovando applicazione, con riferimento a tali soggetti, la percentuale di deducibilità 20% introdotta dalla legge di stabilità 2013 nel TUIR.

Resta fermo che la deducibilità in misura pari al 50% si applica anche con riferimento alle spese inerenti l'auto utilizzata dal contribuente "minimo", quali carburanti, lubrificanti, spese di manutenzione, assicurazione e così via.

Occorre, infine, osservare che ***per gli agenti e rappresentanti di commercio l'adozione del regime dei "nuovi minimi" comporterebbe uno svantaggio in termini di deducibilità dei costi relativi alle auto***; tali soggetti, infatti, potrebbero dedurre soltanto il 50% dei relativi costi in luogo dell'80% previsto dal TUIR (percentuale rimasta immutata anche a seguito della legge di stabilità 2013).

REGIME DELLE NUOVE INIZIATIVE PRODUTTIVE EX ART. 13 DELLA L. 388/2000

Infine, un discorso a parte occorre fare per i soggetti contribuenti di cui al regime delle nuove iniziative produttive ex art. 13 della L. 388/2000.

Per questi soggetti *trovano applicazione gli ordinari criteri di competenza per gli imprenditori e di cassa per i lavoratori autonomi e il reddito è determinato secondo le ordinarie regole previste dal TUIR.*

Di conseguenza, dal 2013, tali soggetti possono dedurre le spese per l'acquisto di veicoli a motore e relativi costi connessi soltanto nel limite del 20% (introdotta dalla legge di stabilità 2013), se si tratta di veicoli aziendali (diversi da quelli strumentali all'attività) oppure di veicoli

utilizzati da soggetti esercenti arti e professioni (limitatamente ad un solo veicolo).

Ad maiora

IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC/GC